



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1089

SEDUTA DEL 26/10/2022

OGGETTO: “Criteri generali per l’individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del D.lgs. 152/2006 e modalità applicative”.

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Dr. Luca Conti

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 6 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

Allegato_A_al 13.10.2022_V04.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: “**Criteri generali per l’individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del D.lgs. 152/2006 e modalità applicative**” e la conseguente proposta di 'Assessore Roberto Morroni

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'atto di indirizzo regionale recante “Criteri generali per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del D.lgs. 152/2006 e modalità applicative”;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: “Criteri generali per l’individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del D.lgs. 152/2006 e modalità applicative”.

Visti:

- la Direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), con particolare riferimento al Capo I «Disposizioni comuni» ed al Capo II «Disposizioni per le attività elencate nell’allegato I inerente alla disciplina delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare, la Parte Seconda «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)»;
- il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 «Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)»;

Vista altresì:

- la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Norme in materia di semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”, che definisce, in via generale, il quadro delle azioni dirette alla semplificazione dell’ordinamento regionale e dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese

Rammentato che ai sensi della L.R. 10/2015, per quanto di interesse, sono state riallocate in capo alla Regione le funzioni amministrative in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), comprese quelle inerenti, in particolare, le modifiche alle installazioni esistenti da effettuare ai sensi dell’art.29 nonies del 152/2006;

Richiamata la D.G.R. 20 maggio 2013 n. 462 recante “Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, art. 51: linee guida per il rinnovo e l’aggiornamento delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) di cui al Titolo III bis del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152”, con la quale sono stati forniti indirizzi regionali per le valutazioni in ordine alla sostanzialità delle modifiche delle A.I.A.;

Richiamata altresì la D.G.R. n. 589 del 6 maggio 2019 recante “Adeguamento tariffe AIA per le istruttorie e per le attività di controllo, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del Dm Ambiente del 6 marzo 2017, n. 58. Approvazione” con la quale sono state stabilite le tariffe istruttorie anche per i procedimenti di modifica sostanziale e non sostanziale delle A.I.A.;

Considerato che gli impianti sottoposti ad A.I.A. sono soggetti a continui interventi di modifica delle installazioni autorizzate, dettati da esigenze di natura produttiva ed economica, che comportano un aggiornamento del dispositivo autorizzativo attraverso modalità che risultano talvolta eccessivamente complesse e onerose in rapporto all’effettiva rilevanza delle modifiche stesse;

Considerato altresì che anche gli adempimenti del gestore dell’installazione autorizzata possono risultare eccessivamente onerosi per le aziende, specialmente per quanto concerne gli obblighi di comunicazione;

Ritenuto opportuno graduare la complessità delle procedure di modifica delle installazioni autorizzate in relazione alla effettiva rilevanza degli effetti prodotti sull’ambiente e razionalizzare gli obblighi di comunicazione in capo al gestore verso le Autorità preposte al controllo monitoraggio;

Visto il documento allegato al presente atto recante “Criteri generali per l’individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 e modalità applicative”;

Atteso che il documento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sostituisce l'allegato alla D.G.R. 20 maggio 20123 n. 462 che sarà pertanto disapplicata a seguito della pubblicazione nel BUR del presente provvedimento;

Atteso altresì che il documento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, aggiorna le casistiche di cui ai paragrafi 1.4 e 1.5 dell'allegato alla D.G.R. n. 589 del 06.05.2019;

Ritenuto di approvare l'atto di indirizzo regionale 'Criteri generali per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 e modalità applicative', in quanto rispondente ai principi di cui all'art. 6 della L.R. 8/2011 e ai principi della normativa comunitaria e nazionale in materia di A.I.A., nonché in grado di garantire la massima tutela ambientale e un'efficace azione amministrativa;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

- 1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'atto di indirizzo regionale recante "Criteri generali per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del D.lgs. 152/2006 e modalità applicative";
- 2) di pubblicare il presente atto e il relativo allegato A) nel Bollettino Ufficiale Regionale.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 20/10/2022

Il responsabile del procedimento
Nicola Casagrande

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, li 20/10/2022

Il dirigente del Servizio
Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed
autorizzazioni ambientali

Andrea Monsignorì

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 20/10/2022

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL
TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE
Stefano Nodessi Proietti
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Roberto Morròni ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 25/10/2022

Assessore Roberto Morròni

Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

*Criteria generali per l'individuazione delle modifiche
sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette
ad Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) e modalità
applicative*

Sommario

1. Premessa	2
2. Ambito di applicazione e finalità	2
3. Definizioni	3
4. Considerazioni generali sulle modifiche di un'installazione	3
5. Modifiche sostanziali di un'installazione soggetta ad A.I.A.	4
6. Modifiche non sostanziali di un'installazione soggetta ad A.I.A.	5
7. Modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento del provvedimento	6
7.1 Modifiche non sostanziali che non comportano aggiornamento del provvedimento A.I.A.	6
8. Iter amministrativo	6
8.1 Modifica sostanziale	6
8.2 Modifica non sostanziale	6
9. Comunicazioni e trasmissione dei dati tecnico - gestionali	7

1. Premessa

Le procedure amministrative connesse al rilascio delle Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui al Titolo III Bis del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, risultano particolarmente gravose, non solo in ragione della oggettiva complessità degli impianti soggetti a questo tipo di autorizzazione, ma anche in conseguenza del carattere complesso e talvolta ridondante delle procedure che vengono messe in campo. Tali difficoltà, che appesantiscono in eguale misura il lavoro delle aziende e quello della pubblica amministrazione, possono trovare margini di standardizzazione, e quindi di semplificazione, specialmente in quei procedimenti che si attivano successivamente al rilascio dell'A.I.A. e che tipicamente riguardano le numerose modifiche impiantistiche che intervengono nel ciclo di vita dell'installazione. Gli impianti industriali sottoposti ad A.I.A. sono infatti soggetti a continui interventi di aggiornamento e modifica, dettati da esigenze di natura produttiva ed economica. In generale tali cambiamenti degli assetti produttivi devono trovare un riscontro nel dispositivo autorizzativo, chiamato a riflettere nei contenuti, nelle condizioni e nelle prescrizioni, lo stato di funzionamento e sui conseguenti carichi emissivi dell'impianto. In questo processo di allineamento è tuttavia importante graduare la complessità delle procedure di aggiornamento dell'autorizzazione in funzione della effettiva rilevanza degli effetti prodotti sull'ambiente dalle modifiche apportate agli impianti.

Anche gli adempimenti previsti nell'ambito dell'attività di monitoraggio e controllo sul funzionamento degli impianti possono risultare complessi e onerosi per le aziende, specialmente per quanto concerne gli obblighi di comunicazione e notifica. Ridurre la frequenza e la quantità dei dati in transito tra le aziende e la Pubblica amministrazione, razionalizzando le procedure e limitando gli invii dei dati che risultano effettivamente rilevanti sotto il profilo ambientale, non solo riduce gli impegni burocratici delle aziende, ma semplifica anche l'attività delle autorità preposte al controllo e al monitoraggio. È in questi ambiti che l'Amministrazione regionale individua, i criteri generali per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette all'Autorizzazione Integrata Ambientale di seguito riportati, perseguendo l'obiettivo di introdurre forme di semplificazione e di snellimento delle procedure amministrative preservando al contempo l'efficacia dell'azione di tutela dell'ambiente.

2. Ambito di applicazione e finalità

Le presenti linee guida si applicano a tutti gli interventi di modifica proposti dal gestore su un'installazione esistente e autorizzata ai sensi del Titolo III Bis del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

L'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 distingue tra interventi che rientrano o meno nella definizione di "modifica sostanziale" consentendo all'Autorità competente percorsi di adeguamento dell'autorizzazione più o meno complessi a seconda della rilevanza ambientale della modifica dell'impianto. I criteri che definiscono questa gradualità non risultano tuttavia del tutto esaustivi e, specie nei casi di modifiche di minor rilevanza, consentono margini di semplificazione.

Le presenti linee guida sono state redatte allo scopo di dare maggiori certezze ai gestori precisando e differenziando i casi di modifica delle installazioni esistenti e di aggiornamento delle autorizzazioni vigenti, alla luce della normativa vigente, sostituendo le precedenti linee guida adottate con D.G.R. n. 462 del 20/05/2013 e aggiornando le casistiche di cui ai paragrafi 1.4 e 1.5 della D.G.R. n. 589 del 06.05.2019.

In particolare, la finalità principale del presente documento è quella di individuare, anche ai fini della procedura informatica, elementi oggettivi utili all'individuazione delle caratteristiche di

sostanzialità, ovvero, di non sostanzialità delle modifiche progettate e definire i conseguenti procedimenti amministrativi finalizzati all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale.

Con le presenti linee guida si intende altresì fornire indicazione in merito alla trasmissione agli enti interessati, da parte dei gestori delle installazioni soggette ad A.I.A., delle comunicazioni relative alle verifiche, ai controlli periodici e agli eventi che, modificando il regime di esercizio dell'installazione, necessitano di opportune valutazioni da parte dell'autorità competente.

3. Definizioni

Si intendono integralmente richiamate le definizioni di cui all'art. 5 del D.L.gs. n. 152/2006 e, in particolare, le seguenti:

- **“autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)”**: il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c) o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui alla disposizione predetta. Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;
- **“installazione”**: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;
- **“modifica”**: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
- **“modifica sostanziale di un progetto, di un'opera o di un impianto”**: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;

4. Considerazioni generali sulle modifiche di un'installazione

Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 qualsiasi modifica, come definita all'art. 5 comma 1 lett. l del citato decreto, deve essere preventivamente comunicata dal gestore dell'installazione autorizzata all'Autorità competente.

Ove il gestore dell'installazione ritenga che le modifiche progettate comportino effetti significativi e negativi sull'ambiente o sulla salute umana, ai sensi del dell'art. 29-nonies comma 2 può presentare direttamente istanza di modifica sostanziale con le modalità previste dagli artt. 29-ter e 29-quater del D.Lgs. n. 152/2006. L'Autorità competente approva le modifiche progettate e

aggiorna l'autorizzazione fermo restando la durata dell'A.I.A. vigente.

Viceversa, qualora il gestore ritenga che le modifiche progettate **non** producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana, e pertanto siano ritenute non sostanziali, effettua la comunicazione di cui all'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006.

Se l'Autorità competente ritiene che tali modifiche siano sostanziali comunica al gestore che deve presentare istanza di modifica sostanziale secondo le modalità previste dall'art.29-ter del D.Lgs. n. 152/2006.

Se l'Autorità competente ritiene che gli interventi proposti si configurino quale modifica non sostanziale, stabilisce se sia necessario **l'aggiornamento delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione**.

Non costituisce modifica dell'installazione autorizzata:

- la **semplice sostituzione** di componenti o parti impiantistiche dell'installazione aventi analoghe caratteristiche tecnico-funzionali e prestazioni ambientali uguali (o superiori) rispetto a quelle già autorizzate (caso tipico di interventi di manutenzione programmata o straordinaria). In tali casi andranno comunicati all'autorità competente esclusivamente gli interventi di sostituzione che variano elementi descrittivi dell'Allegato Tecnico dell'A.I.A. rilasciata (ad esempio: nome del costruttore, marca, modello della parte impiantistica, ove gli stessi siano stati dettagliati nella descrizione degli impianti);
- le modifiche strettamente necessarie ad adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell'A.I.A. per il raggiungimento di determinate ulteriori prestazioni ambientali in tempi fissati dall'A.I.A., fermo restando l'obbligo di comunicare i miglioramenti progettati;
- le variazioni dei consumi specifici energetici e idrici entro i livelli di prestazione associati alle pertinenti BAT laddove previsti nei documenti di riferimento comunitari;
- le variazioni qualitative delle categorie di materie prime utilizzate nell'ambito di quelle già utilizzate in conformità all'autorizzazione vigente;
- le prove industriali/campagne sperimentali che prevedono l'impiego di nuove materie prime e/o macchinari ai fini del successivo inserimento nel ciclo produttivo, purché limitate nel tempo e nelle quantità.

Le variazioni di cui sopra dovranno essere comunicate all'Autorità competente in conformità alla modulistica adottata dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 1003 del 28 ottobre 2020 e successivi aggiornamenti e secondo le indicazioni ivi stabilite e ad ARPA Umbria.

5. Modifiche sostanziali delle installazioni autorizzate

Le modifiche sostanziali dell'installazione autorizzata sono:

- a) per le installazioni per le quali l'Allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 **indica** dei valori di soglia, sono sostanziali le modifiche che diano luogo ad un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia medesima, oppure le modifiche per le quali si verifica un aumento del 50% della capacità produttiva dell'installazione autorizzata nel caso in cui tale valore risulti inferiore alla soglia medesima;
- b) per le installazioni per le quali l'Allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 **non indica** valori di soglia, sono sostanziali le modifiche che comportano l'incremento della capacità produttiva delle installazioni di un valore pari o superiore al 50% di quella autorizzata nel provvedimento A.I.A. iniziale.
- c) le modifiche che comportano l'avvio di nuova attività I.P.P.C. nell'installazione non prevista nell'A.I.A. iniziale.
- d) le modifiche soggette alla procedura di V.I.A. (*anche a seguito della procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. stessa*), sia in relazione ad attività rientranti nell'Allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, sia ad altre attività soggette alla medesima A.I.A. in quanto attività tecnicamente connesse.

- e) le modifiche che comportano la variazione del quadro emissivo in atmosfera autorizzato con A.I.A. iniziale:
- la variazione qualitativa delle emissioni inquinanti, nei casi in cui la variazione stessa interessi sostanze presenti nelle tabelle A1 e A2 dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006. Non si considera variazione qualitativa il passaggio da sostanze appartenenti da classi più tossiche a classi meno tossiche, ovvero, le variazioni nell'ambito della stessa classe.
 - l'aumento dei flussi di massa degli inquinanti, ovvero:
 - l'incremento del flusso di massa fissato nel provvedimento A.I.A. iniziale per le sostanze di cui alle tabelle A1 e A2 dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006;
 - un incremento del flusso di massa potenziale (kg/h), riferito all'intero stabilimento, superiore del 50% di quello autorizzato con A.I.A. iniziale;
 - per le attività che ricadono nella disciplina dell'art. 275 del D.Lgs. 152/2006, si applica quanto disposto dai commi 21 e 22 del medesimo articolo;
 - l'aumento delle emissioni odorigene che possono comportare l'incremento dell'esposizione a rischio di molestie olfattive;
- f) per le installazioni di cui alla categoria 5 (gestione rifiuti dell'Allegato VIII parte II del 152/2006) le modifiche che prevedono varianti delle modalità di gestione dei rifiuti che necessitino di essere autorizzate in conformità a quanto previsto dall'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, in particolare:
- l'installazione di una nuova linea di incenerimento, nonché di una nuova linea di smaltimento e/o recupero di rifiuti;
 - l'introduzione di una tipologia dei rifiuti pericolosi trattati, indipendentemente dal quantitativo;
 - qualsiasi incremento del quantitativo di rifiuti pericolosi già trattati;
 - il trattamento di nuovi rifiuti non pericolosi, derivanti da processi produttivi diversi da quelli autorizzati;
 - l'incremento superiori al 20% del quantitativo dei rifiuti non pericolosi trattati, rispetto al quantitativo totale previsto dall'A.I.A. iniziale;
 - le modifiche al layout impiantistico dell'impianto di trattamento rifiuti che comportino la necessità di ottenere nuovi Permessi di Costruire;
- g) per le installazioni di cui al punto 4 dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006, le modifiche che comportano l'incremento della capacità produttiva pari o superiore al 50% di quella autorizzata, riferita alla singola classe di prodotto (come riportato nel medesimo allegato).

Sono fatte salve le valutazioni dell'Autorità competente sui contenuti della comunicazione di modifica progettata dal gestore, da effettuare sulla base della documentazione presentata, delle caratteristiche del territorio interessato, dello stato di qualità dell'ambiente (qualità dell'aria, dell'acqua...), delle prestazioni ambientali dell'impianto autorizzato, dei provvedimenti sanzionatori eventualmente adottati e delle segnalazioni pervenute dagli organi di vigilanza.

6. Modifiche non sostanziali di un'installazione soggetta ad A.I.A.

Le modifiche non sostanziali dell'installazione autorizzata sono suddivise in due tipologie:

- modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione vigente;
- modifica non sostanziale che non comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione vigente.

Fatte salve le valutazioni dell'Autorità competente sui contenuti della comunicazione di modifica progettata dal gestore, sono di seguito individuati, a titolo indicativo e non esaustivo, i casi di

modifica non sostanziale che comportano o non comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione vigente.

6.1. Modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento del provvedimento

Sono modifiche non sostanziali che comportano aggiornamento dell'A.I.A. vigente:

- a) modifiche dell'installazione che comportano una revisione parziale del quadro prescrittivo dell'A.I.A.;
- b) modifiche che comportano l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia, inferiore al valore della soglia stessa;
- c) modifiche del layout impiantistico autorizzato (fasi, cicli...);
- d) variazione del quadro emissivo autorizzato (aeriforme, idrico, sonoro) che non rientrano nei casi di modifica sostanziale individuati nelle presenti linee guida;
- e) modifiche qualitative delle emissioni a cui devono essere associati nuovi valori limite e che devono essere soggette a monitoraggio periodico (variazione del PMC) che non rientrano nei casi di modifica sostanziale individuati nelle presenti linee guida;
- f) variazione dei quantitativi, delle tipologie di rifiuti e delle operazioni di smaltimento e/o recupero autorizzate, che non rientrano nei casi di modifica sostanziale individuati nelle presenti linee guida;
- g) per le attività appartenenti al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n.152/2006, il rimodellamento superficiale senza modifica delle quote e dei volumi autorizzati.

6.2 Modifiche non sostanziali che non comportano aggiornamento del provvedimento A.I.A.

Sono modifiche non sostanziali che non comportano aggiornamento dell'A.I.A. vigente:

- variazione della sequenza di utilizzo dei lotti delle discariche;
- attivazioni di nuove produzioni a campagna (ad esempio industria chimica, farmaceutica ecc.) su impianti esistenti che non ricadano nella definizione di modifica sostanziale e che non richiedano l'aggiornamento dell'atto autorizzativo;

7. Iter amministrativo

7.1 Modifica sostanziale

Le modifiche sostanziali dell'installazione autorizzata sono autorizzate sulla base dell'istanza presentata dal gestore ai sensi dell'art. 29-ter e della procedura ex art. 29-quater D.Lgs. n. 152/2006.

L'istanza di modifica sostanziale è redatta in conformità alla modulistica adottata dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 1003 del 28 ottobre 2020 e successivi aggiornamenti e secondo le indicazioni ivi stabilite.

L'Autorità competente ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. n.152/2006 verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata e, ai sensi dell'art. 29-quater, **indica e convoca** la Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 ter della L.241/90 (conferenza simultanea) in modalità sincrona. Alla Conferenza di Servizi sono invitati i servizi regionali interessati per la realizzazione degli interventi di modifica, il Comune, la Provincia, l'ARPA e l'ASL competenti per territorio, salvo altri.

7.2 Modifica non sostanziale

In caso di modifica non sostanziale, il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate per l'installazione, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006.

La comunicazione di modifica non sostanziale dell'installazione autorizzata, è redatta in conformità alla modulistica adottata dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 1003 del 28 ottobre 2020 e successivi aggiornamenti e secondo le indicazioni ivi stabilite.

L'Autorità competente può richiedere al Gestore chiarimenti e integrazioni ritenuti necessari al fine di valutare correttamente la sostanzialità o meno della modifica comunicata o la necessità di procedere con l'aggiornamento dell'A.I.A. In tal caso, il termine di 60 giorni si considera sospeso sino alla presentazione da parte del gestore della documentazione richiesta.

Nel caso in cui l'Autorità competente rilevi che la modifica progettata costituisce modifica sostanziale, comunica al gestore, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 2 del D.Lgs. 152/2006, che deve essere presentata istanza con le procedure di cui agli artt. 29-ter e 29-quater.

Nel caso in cui la modifica non comporti l'aggiornamento, fatta salva la richiesta di chiarimenti o integrazioni, la modifica progettata può essere realizzata trascorsi 60 giorni dalla comunicazione del gestore, o dalla data di riscontro dell'Autorità competente.

Nel caso in cui la modifica progettata comporti l'aggiornamento dell'autorizzazione, l'Autorità competente, chiede, ove necessario, il parere dei servizi regionali interessati da individuare in relazione agli interventi di modifica dell'installazione autorizzata, fissando un termine oltre il quale lo stesso si intende acquisito senza condizioni.

Nel caso di modifiche di particolare complessità l'Autorità competente chiede il supporto tecnico-scientifico di ARPA e, ove necessario, il parere obbligatorio ai fini della modifica del PMC.

La richiesta di chiarimenti o integrazioni alla documentazione presentata interrompe il termine di 60 giorni per la realizzazione degli interventi.

La modifica progettata può essere realizzata dalla data di aggiornamento dell'autorizzazione.

Trascorsi 60 giorni dalla comunicazione del gestore senza che sia stata aggiornata l'autorizzazione, la modifica progettata può essere realizzata fermo restando il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione vigente e la facoltà dell'Autorità competente di prescrivere, con l'aggiornamento, condizioni e/o prescrizioni aggiuntive.

Sono fatti salvi, ai fini dell'esercizio delle attività oggetto di modifica, ulteriori autorizzazioni/nulla osta previsti dalle normative non ricomprese nell'A.I.A., il cui rilascio compete ad altre Amministrazioni o Enti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Autorizzazione all'esercizio ai fini antincendio.

8. Comunicazioni e trasmissione dei dati tecnico - gestionali

Il gestore dell'installazione, prima di dare attuazione a quanto previsto con l'autorizzazione e nel corso dell'esercizio dell'installazione autorizzata, deve trasmettere specifiche comunicazioni all'Autorità competente e ad altri Enti derivanti dal rispetto delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata e da altri obblighi cui al titolo III bis del D.Lgs. n. 152/2006.

Al fine di facilitare gli adempimenti a carico del gestore e snellire la gestione delle comunicazioni sono di seguito indicate, a titolo indicativo e non esaustivo, le comunicazioni generalmente previste e l'Ente a cui devono essere trasmesse.

COMUNICAZIONE (RIFERIMENTI)	ENTI A CUI INVIARE LA COMUNICAZIONE
Comunicazione adempimento condizioni/prescrizioni e attuazione dell'A.I.A. (art. 29-decies, comma 1)	Regione Umbria ARPA Comune competente per territorio
Trasmissione certificati analisi emissioni (art. 29-sexies, comma 6 - PMC)	Regione Umbria ARPA Comune competente per territorio
Comunicazione malfunzionamenti o incidenti o imprevisti (art.29-undecies)	Regione Umbria ARPA
Comunicazione date autocontrolli (emissioni)	ARPA Comune (in caso di acustica)
Trasmissione relazione su evento anomalo	Regione Umbria ARPA Comune competente per territorio
Trasmissione dati grezzi sul monitoraggio in continuo	ARPA
Trasmissione dati validati orari e giornalieri dello S.M.E.	ARPA
Comunicazione esiti stato acque sotterranee	Regione Umbria ARPA Comune competente per territorio
Comunicazione esiti stato del suolo	Regione Umbria ARPA Comune competente per territorio
Comunicazione interventi manutenzione programmata	Regione Umbria ARPA Comune competente per territorio
Comunicazione cessazione attività	Regione Umbria ARPA Comune competente per territorio
Trasmissione cronoprogramma di dismissione del sito	Regione Umbria ARPA Comune competente per territorio